

Termini per il ravvedimento dell'acconto IVA

di [Luca Bianchi](#), [Giancarlo Modolo](#), [Annamaria Bettagno](#)

Publicato il 27 Dicembre 2022

Vediamo quali sono le **modalità di ravvedimento dell'acconto IVA**, con calcolo di **sanzioni ridotte e interessi**, per chi non versa entro la scadenza odierna.

Il **sogetto passivo Iva** che non ottempera, entro oggi, il **versamento dell'acconto Iva**, commette la **violazione di omesso e/o insufficiente versamento**, per la quale si rende applicabile, come regola, la **sanzione amministrativa ordinaria** di entità **pari al 30% dell'ammontare non corrisposto**.

Tuttavia, entro specifici termini, nel rispetto delle condizioni previste, sussiste la **possibilità di sanare tale violazione con l'istituto del ravvedimento operoso**, che consente di beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni ordinariamente irrogabili.

Il ravvedimento dell'acconto IVA

Il ravvedimento operoso per:

- **l'omesso;**

e/o:

- **insufficiente;**

versamento dell'acconto Iva, deve essere eseguito corrispondendo:

- l'imposta ancora dovuta o non versata o corrisposta solo parzialmente (evidenziando l'appropriato codice tributo);
- gli interessi legali (codice tributo: 1991);
- la sanzione amministrativa ridotta (codice tributo: 8904);



tenendo presente che il ravvedimento operoso:

- si rende operativo anche se risultano iniziati accessi, ispezioni e/o verifiche;
- viene meno solamente in presenza di notifica degli atti di liquidazione e/o di accertamento;

in quanto, la correzione degli errori, si deve ritenere consentita per tutto il periodo dell'accertamento, con riduzioni dell'entità delle sanzioni, come evidenziato nel seguente prospetto:

Effettuazione del pagamento dell'imposta	Sanzione amministrativa applicabile	Esecuzione ravvedimento (per sanzioni e interessi)	Entità della sanzione amministrativa ridotta dovuta (in assenza di cause ostative)
---	--	---	---

entro il 14° giorno dalla data di scadenza	1% per ogni giorno di ritardo	dopo 1 giorno	0,1% (1/15 del 15%: 10 x 1)
		dopo 2 giorni	0,2% (1/15 del 15%: 10 x 2)
		dopo 3 giorni	0,3% (1/15 del 15%: 10 x 3)
		dopo 4 giorni	0,4% (1/15 del 15%: 10 x 4)
		dopo 5 giorni	0,5% (1/15 del 15%: 10 x 5)

dopo 6 giorni	0,6% (1/15 del 15%: 10 x 6)
dopo 7 giorni	0,7% (1/15 del 15%: 10 x 7)
dopo 8 giorni	0,8% (1/15 del 15%: 10 x 8)
dopo 9 giorni	0,9% (1/15 del 15%: 10 x 9)
dopo 10 giorni	1,0% (1/15 del 15%: 10 x 10)
dopo 11 giorni	1,1% (1/15 del 15%: 10 x 11)

dopo 12 giorni	1,2%		
	(1/15 del 15%: 10 x 12)		
dopo 13 giorni	1,3%		
	(1/15 del 15%: 10 x 13)		
dopo 14 giorni	1,4%		
	(1/15 del 15%: 10 x 14)		
Dal 15.mo giorno ed entro 30 giorni (*)	1,5% per giorno di ritardo (1/10 del 15%) (*)		
dopo il 15° giorno	15% se il ravvedimento viene posto in essere entro 90 giorni dalla scadenza e del 30% successivamente	entro 30 giorni	1,5% (1/10 del 15%)
		entro 90 giorni	1,6667% (1/9 del 15%)

entro un anno	3,75% (1/8 del 30%)
entro due anni	4,2857% (1/7 del 30%)
oltre due anni	5% (1/6 del 30%)

(*) Nella [circolare dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, n. 41/E](#), viene precisato che se il versamento viene effettuato con un ritardo inferiore a quindici giorni e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui all'art. 13, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1998, n. 471 si aggiunge a quella di un decimo del minimo prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 dicembre 1998, n. 472.

Così, ad esempio, se un versamento di € 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo e il ravvedimento della sanzione risulta effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,2% (1/15 del 15%: 10 x 2) pari ad € 2,00.

Si pone in evidenza che si rende operativo il ravvedimento operoso anche nei casi di versamento frazionato della somma dovuta, purché il versamento della parte d'imposta, delle sanzioni e degli interessi venga effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.

A titolo meramente indicativo, se un contribuente non ha corrisposto l'acconto Iva o la versato in misura inferiore (pari, a esempio, a € 1.000,00), fino al momento in cui non gli sarà notificato un atto impositivo, ha la possibilità di ravvedersi suddividendo la somma da corrispondere a titolo di acconto Iva, sanzioni e

interessi.

In ipotesi, il contribuente può versare:

- € 200,00, con una sanzione ridotta di 1/10 del 15%, nel caso in cui effettua il versamento entro 30 giorni;
- € 300,00 con una riduzione delle sanzioni di 1/9 del 15%, se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni;
- e € 500,00, sui quali sarà applicata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, una sanzione del 30% ridotta a 1/8 del minimo.

Il nuovo tasso d'interesse legale

Ricordiamo che da **Sabato 1° gennaio 2023 cambia il tasso d'interesse legale, che sale dall'1,25% del 2022 al 5% del 2023**, rendendo più oneroso il ritardo nei versamenti.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Acconto IVA: applicazione del metodo storico](#)

[Acconto IVA: soggetti esonerati dall'adempimento e particolarità procedurali](#)

A cura di Giancarlo Modolo, Annamaria Bettagno e Luca Bianchi

Martedì 27 dicembre 2022